

Circolare n. 02/2014

NUOVE DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA IN TEMA DI CONTRIBUTI ALLA FORMAZIONE

Dal 1° luglio 2014 è entrato in vigore il nuovo **Regolamento dell'Unione Europea n. 651/2014** che introduce sostanziali ed importanti novità. Si invitano tutti gli studi/aziende aderenti a Fondoprofessioni a prestare dovuta attenzione a quanto segue.

Lo studio/azienda può richiedere ed ottenere un contributo per la formazione solo nell'ambito delle regole comuni in tutta l'Unione Europea e deve optare necessariamente per uno dei due regimi previsti:

1. Gli aiuti di Stato alla formazione;
2. Gli aiuti "*De minimis*".

Per entrambi i regimi sono entrati in vigore i seguenti nuovi regolamenti.

1. *REGOLAMENTO N. 651/2014 " REGIME DI AIUTI ALLA FORMAZIONE "*

Lo scorso 17 giugno 2014 la Commissione europea ha adottato nuove norme che stabiliscono le condizioni in base alle quali gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato introducendo importanti novità in materia di aiuti per la formazione. Il regolamento è entrato in vigore il 1 luglio 2014.

1.1 - Intensità di Aiuto

Cambia la percentuale di cofinanziamento del Piano Formativo, in quanto l'intensità di aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili, ma tale contributo può essere aumentato fino ad un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili, come segue:

- **di 10 punti percentuali** per gli aiuti concessi alle medie imprese (dai 50 ai 250 addetti);
- **di 20 punti percentuali** per gli aiuti concessi alle piccole imprese (meno di 50 addetti);

- l'intensità di aiuto può essere aumentata, di **10 punti percentuali**, ma sempre fino ad **un massimo del 70%**, se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili, così come definiti ai sensi dell'art 2 del Regolamento dell' UE n. 651/2014.

	Grande impresa >250 addetti	Media impresa <250 addetti	Piccola impresa <50 addetti
Intensità % massima di aiuto	50%	60%	70%
Con lavoratori svantaggiati o disabili	+10% (fino ad un massimo del 70%)		

N.B. Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;*
- b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.*

1.2 - Cofinanziamento privato

La percentuale di cofinanziamento privato obbligatorio non potrà scendere al di sotto del 30%, nel caso in cui l'azienda beneficiaria opti per il regime di aiuti alla formazione.

1.3 - Formazione obbligatoria

La formazione obbligatoria per legge è non più finanziabile in quanto non sono più concessi contributi per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria per legge.

1.4 - Spese di alloggio

Tra i costi non sono più ammissibili quelli relativi alle spese di alloggio, sia del personale docente che non docente, fatta eccezione delle spese di alloggio minime per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità.

1.5 - Principali differenze rispetto al precedente regime (Reg. 800/08)

- Non si fa più riferimento alla formazione “generale” e “specificata” (vedi par. “Intensità di Aiuto”);
- Non esistono più vincoli massimi al riconoscimento delle spese indirette, compreso il costo del lavoro del personale in formazione;
- Non è ammissibile la voce di spesa “alloggio”, sia del personale docente che non docente, ad eccezione di quello per il personale svantaggiato (vedi par. “Spese di alloggio”);
- Non sono concessi contributi per la formazione aziendale obbligatoria.

APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO N. 651/2014 DELL’UNIONE EUROPEA DA PARTE DI FONDOPROFESSIONI

Quanto previsto dal Regolamento 651/2014 trova applicazione a far data dal 1° luglio 2014 ed interessa pertanto i Piani/Progetti per i quali non sia ancora stata comunicata l’approvazione, ossia per le attività dell’avviso 01/14 e successivi.

Si ricorda che il Regolamento n. 651/2014 “regime di aiuti alla formazione” esclude la formazione obbligatoria, pertanto si sottolinea che NON SARANNO CONCESSI da Fondoprofessiononi finanziamenti per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro a chi ricorre a tale regime.

N.B. Gli enti attuatori che intendono presentare piani formativi, per conto degli enti proponenti/beneficiari, a valere sull’Avviso 01/14 optando per gli “Aiuti alla Formazione”, sono vivamente pregati di contattare il Fondo prima della validazione in piattaforma per importanti specifiche relative alla compilazione.

2. REGOLAMENTO N. 1407/2013 "DE MINIMIS"

La determinazione del "massimale", cioè della soglia massima di aiuti che un'impresa può ricevere nell'arco temporale di riferimento (tre anni) senza correre il rischio di alterare la concorrenza, costituisce il fulcro della cosiddetta regola "*De minimis*". A tal proposito sono state introdotte alcune novità.

2.1 - Settori esclusi dall'ambito di applicazione

Una prima novità della nuova disciplina "*De minimis*" è riscontrabile nell'elenco dei settori, delle attività o delle tipologie di aiuti esclusi dall'ambito applicativo del regolamento. Risultano ammissibili, rispetto al precedente regolamento, gli aiuti ad imprese attive nel settore carboniero e gli aiuti concessi a imprese in difficoltà. In piena continuità con il precedente, invece, il nuovo regolamento comunitario si applica, come sancito dall'articolo 1, "alle imprese di qualsiasi settore" ad esclusione:

1. delle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
2. della produzione primaria dei prodotti agricoli;
3. delle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, limitatamente ad alcune fattispecie;
4. degli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri direttamente collegati ai quantitativi esportati;
5. degli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

2.2 - Massimale di finanziamenti pubblici per l'"impresa unica"

- *Massimale di finanziamenti pubblici*

La nuova disciplina conferma che il beneficiario non può usufruire in tre anni (quello per il quale si chiede il contributo e i 2 precedenti) di finanziamenti pubblici complessivi superiori a 200.000,00 €. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, il beneficiario non può usufruire in tre anni di finanziamenti pubblici superiori a 100.000,00 €. Da tale categoria sono escluse le imprese di trasporto su strada di passeggeri, per le quali vale il principio generale.

- *Nozione di "impresa unica"*

Si segnala l'introduzione ex novo della nozione di "impresa unica", contenuta nell'articolo 2 del regolamento, interamente dedicato alle "Definizioni" applicabili ai fini del regolamento.

Nel ricordare che, nel contesto della disciplina sugli aiuti di Stato, per “impresa” si intende “qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento”, la Commissione sottolinea che secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, “tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità” debbono essere considerate un’impresa unica.

Ai fini del regolamento, dunque, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

2.3 - Raccomandazioni per l’applicazione del Regime “De Minimis”

Si ricorda che Fondoprofessioni prevede che gli avvisi individuali “a catalogo” e individuali “personalizzati” comportino **ESCLUSIVAMENTE** il regime di aiuti “De minimis”. Gli studi/aziende sono chiamati quindi all’applicazione, in via esclusiva, del “De minimis”. Pertanto lo studio/azienda che sceglie questo regime di aiuti deve verificare:

1. quanti aiuti ha ottenuto da qualsiasi Amministrazione pubblica (Pubblica Amministrazione, Enti Locali, etc.), ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso;
2. di non aver usufruito negli ultimi tre anni (quello per il quale si chiede il contributo e i 2 precedenti) di finanziamenti pubblici, compresi quelli ottenuti dal Fondo, complessivi superiori a 200.000,00 €.

Si precisa che dalla disponibilità in regime "De minimis" vanno sottratti tutti i finanziamenti già ottenuti verificando che la disponibilità residua sia uguale o maggiore del contributo da richiedere a Fondoprofessioni.

La comunicazione allo studio/azienda dell'entità precisa del finanziamento goduto, sarà effettuata a conclusione dell'iter rendicontativo, dall'Ente Attuatore.

Roma, 16/09/2014